



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 13-12-18 Numero 258

Oggetto: MODIFICA APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2019-2021.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 10:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	A
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 4 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- che l'art. 89 , comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti pubblici disestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Province e gli Enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- che l'art. 35 c. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, testualmente recita: " Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4.”;

Puntualizzato che con D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 (cosiddetta riforma Madia) è stata approvata una modifica all'articolo 6 del D.Lgs 165/2001;

Evidenziato che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6, ove si dispone: “Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.

Preso atto che con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter comma 1 del D.Lgs n. 165/2001, le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Evidenziato che con la novella dell'articolo 6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica;

Evidenziato che l'art. 34, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 testualmente recita:

“6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo [39](#) della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente. “

- che, l'art. 33 del succitato decreto legislativo prevede al comma 1, che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica."

- al comma 2, che "Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

- che tale art. 34, comma 6, non si applica al Comune di Pollenza, in quanto tale Ente con delibera di Giunta Comunale n. 154 in data odierna ha effettuato la ricognizione del personale comunale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 così modificato dall'art. 16 della legge n.183/2011 (legge di stabilità) dando atto che non esiste personale in soprannumero e da collocare in disponibilità;

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come variato, da ultimo, dal D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il quale, ai commi 1 e 2, prevede:

"Articolo 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). -

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato... “

Visto l'articolo 3, commi 5, del D.L 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che testualmente dispone:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo [16, comma 9](#), del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo [76, comma 7](#), del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato [decreto-legge n. 112 del 2008](#) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo...”

Visto il comma 228 dell'art.1 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) e e s.m.i che testualmente recita:

“228. Le amministrazioni di cui all'articolo [3, comma 5](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'[articolo 1, comma 562](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 263](#), comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'[articolo 1, comma 557-quater](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'[articolo 1, comma 421](#), della citata [legge n. 190 del 2014](#), restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo [3, comma 5](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Il comma 5-quater dell'articolo [3](#) del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni,

dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”

Visto l’art. 1, lett. d) comma 479 della L. 11/12/2016, n. 232 (finanziaria 2017) che testualmente recita:

479. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 24/12/2012 n. 243, a decorrere dall’anno 2018 con riferimento ai risultati dell’anno precedente e a condizione del rispetto dei tempi perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:

“d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del [comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 263](#), comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).”

Riscontrato pertanto che a partire dall’anno 2019 riacquista la piena efficacia la disciplina contenuta nell’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 con conseguente superamento delle limitazioni del turn over e pertanto per tutti gli enti locali sarà possibile avere dal 2019 capacità assunzionali pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 10/04/2017 nel quale sono individuati i rapporti medi dipendenti/popolazione per il triennio 2017-2019, dove nella fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti il rapporto è pari a 1/159;

Considerato che al 31/12/2017 il rapporto dipendenti/popolazione del Comune di Pollenza è pari a 1/168 (popolazione residente n. 6.549 e dipendenti n. 39);

Richiamato l’articolo 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, in base al quale le previsioni del presente provvedimento devono rispondere alla necessità di mantenere inalterato il livello quali - quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;

Richiamato il disposto di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente dall’art. 4, comma 102, della Legge 183/2011 e dal D.L.90 del 24/6/2014 convertito in legge 114 del 11/8/2014), secondo il quale anche gli enti locali:

- a decorrere dal 01/01/2012 “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”,
- Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Dato atto che il tetto di spesa relativo alle assunzioni a tempo determinato, riferito al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009, così come determinato con propria deliberazione n. 168 del 28/08/2012, è pari ad €. 199.868,79;

Richiamata la Pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie nr. 2 del 09/01/2015 con la quale si chiarisce che *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”*;

Dato atto :

- che l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs n. 267/2000 e succ.m.i.;
- che la spesa del personale calcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 art. 76 D.L. 112/08 citato (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) presenta il seguente andamento:

anno 2011.....€. 1.243.098,93

anno 2012.....€. 1.243.093,09

anno 2013.....€. 1.222.836,13

spesa media anni 2011-2013 € 1.236.342,72

Preso atto del nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018 che ha incrementato gli stipendi tabellari come previsti dal CCNL del 31/07/2009 (biennio economico 2008/2009);

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sez .V n. 4072/25.06.2010 ai sensi della quale l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze.

Dato atto che la previsione di spesa per il personale tiene conto dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'art. 1, comma 557 della Legge n° 296/06 integrato e modificato dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014.

Richiamata a tal proposito la deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2 maggio 2016 la quale in tema di base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale chiarisce che va assicurata rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti per il Veneto n. 189/2018 che in merito al “vecchio sistema di dotazione organica” “...ovvero quello caratterizzato dall’operatività del sistema della dotazione organica in base al quale eventuali vacanze derivanti da cessazione di personale vanno ricostituite ricorrendo alla mobilità (vedasi

anche di seguito) o al reclutamento ai sensi del richiamato art. 6 del d.lgs. 165/2001. Detta posizione interpretativa, tuttavia, potrà essere soggetta a rivisitazione atteso che, il medesimo articolo, con la previsione di un nuovo modello di programmazione del personale (il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale di cui allo stesso articolo 6) appare finalizzato a superare il meccanismo rigido della dotazione organica. Pertanto, a regime, il nuovo sistema, nella proiezione che ne fa il legislatore, dovrebbe essere caratterizzato dall'abbandono del concetto stesso di dotazione organica di tal che la distinzione, sopra richiamata, tra posti in organico resi disponibili in base a vacanze pregresse rispetto alle procedure concorsuali e posti di nuova istituzione, dovrebbe venir meno. Questa considerazione, appare suffragata dal contenuto delle *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA"* adottate con Decreto 11 del Ministro della Funzione Pubblica di concerto con i ministri dell'Economia e delle Finanze e della Salute (in corso di registrazione alla Corte dei conti e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), nel momento in cui pubblicate entreranno in vigore, nella parte in cui prevedono *"..La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP. Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000). Resta poi fermo che, nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, come declinato nell'ambito di una eventuale rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di organico, le amministrazioni:*

Visto l'art.16 del D. L. n. 113/2016 che ha abrogato la lett. a) dell'art. 1 del comma 557 della legge n. 296/2016 e che pertanto elimina l'obbligo per i Comuni di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale sul complesso delle spese correnti rispetto al parametro fisso costituito dal rapporto tra il valore medio delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2011-2013;

Tenuto presente che la spesa netta del personale prevista nella proposta di bilancio dell'esercizio finanziario per l'anno 2019 è pari ad €. 1.040.305,73;

Accertato che questo Ente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica e soddisfa le altre condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Vista la propria deliberazione n. 156 del 30/07/2018 con oggetto: "Approvazione Programma triennale assunzioni 2019-2021" con la quale si è disposto quanto segue:

“1) Di dare atto che:

- la dotazione organica di fatto dell'ente alla data del 01/01/2018 risulta quella di cui all'allegato A);

- questo Ente non dispone di resti assunzionali relativi agli anni precedenti (All. B);

- non sussistono situazioni di esubero di personale e che il rapporto tra abitanti e dipendenti in servizio risulta essere attualmente pari a 1/168;

- il prospetto delle cessazioni del personale è quello di cui all'allegato C).

2) Di approvare il programma triennale del fabbisogno a tempo determinato 2019-2021 (All. D).

3) Dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato possono essere attuate previo esperimento delle seguenti procedure:

- mobilità esterna obbligatoria di cui all'art 34 bis del D.lgs. n° 165/2001;

- mobilità esterna volontaria ex. art 30 del D.lgs. n° 165/2001;

- attingimento graduatorie a tempo indeterminato vigenti presso l'ente;

- indizione di concorso pubblico.

4) Di dare atto che la spesa conseguente a tale programmazione rientra nel calcolo del limite di spesa del personale:

- Limite di spesa media triennio: anni 2011-2013 € 1.236.342,72 ;

- Limite di spesa lavoro flessibile di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i.: Anno 2009: €. 199.868,79.

5) Di dare atto che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n.90.

6) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale per gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia.

7) Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali nonché in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale.

8) Di autorizzare la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'ambito dell'emergenza del terremoto qualora vengano prorogate le disposizioni e disponibilità di cui all'art. 50 bis del D.L. 189 del 17/10/2016 così come convertito in legge 15/12/2016 n. 229.

9) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.

10) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni del personale alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS n. 18/2018.

Dato atto che con decorrenza 1/12/2018 è cessata dal servizio per dimissioni volontarie la dipendente assunta a tempo indeterminato Guerra Stefania Autista/Operaio Specializzato/Conducente macchine operatrici complesse Cat. B3 part-time 18 ore settimanali per cui occorre procedere alla copertura del suddetto posto nel 2019 ;

Riscontrato che questo Ente ha utilizzato in base alla normativa in vigore nel corso degli anni tutti i residui relativi alle cessazioni verificatesi fino all'anno 2017;

Dato atto che in forza di quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, gli organi di revisione contabile devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che pertanto a tale scopo il revisore dell'Ente ha espresso parere favorevole alla presente proposta di deliberazione;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5 del 21.11.2013 contenente "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2010 n. 165";

Vista le Linee Guida di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche emanate in data 8/5/2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2018 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2018/2020 (art. 169 D. Lgs. n. 267/2000) e piano delle performance.";

Vista la propria precedente deliberazione n. 154 adottata in data odierna avente ad oggetto: "Ricognizione dotazione personale ex art. 33 del D. Lgs n. 165/2001 come variato dall'art. 16 della legge n. 183/2011 –anno 2018";

Vista la propria precedente deliberazione n.: adottata in data odierna avente ad oggetto: "Piano triennale delle azioni positive 2019/2021 – art. 48 D. Lgs. 198/2006;

Dato Atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 9/7/1998 ;

Con voti unanimi resi in forma palese,

D E L I B E R A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di modificare la propria deliberazione n. 156 del 30/07/2018 con oggetto: "Approvazione Programma triennale assunzioni 2019-2021" aggiornando il prospetto C) relativo alle cessazioni del personale che si riposta in allegato.

2) Di approvare il programma triennale del fabbisogno a tempo indeterminato 2019-2021 (All. D) in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 156/2018 citata;

3) Di approvare il programma triennale del fabbisogno a tempo determinato 2019-2021 (All. E) in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 156/2018 citata;

3) Dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato possono essere attuate previo esperimento delle seguenti procedure:

- mobilità esterna obbligatoria di cui all'art 34 bis del D.lgs. n° 165/2001;
- mobilità esterna volontaria ex. art 30 del D.lgs. n° 165/2001;
- attingimento graduatorie a tempo indeterminato vigenti presso l'ente;
- indizione di concorso pubblico.

4) Di dare atto che la spesa conseguente a tale programmazione rientra nel calcolo del limite di spesa del personale:

- Limite di spesa media triennio: anni 2011-2013 € 1.236.342,72 ;
- Limite di spesa lavoro flessibile di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i.: Anno 2009: €. 199.868,79.

5) Di dare atto che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n.90.

6) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale per gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia.

7) Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali nonché in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale.

8) Di autorizzare la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'ambito dell'emergenza del terremoto qualora vengano prorogate le disposizioni e disponibilità di cui all'art. 50 bis del D.L. 189 del 17/10/2016 così come convertito in legge 15/12/2016 n. 229.

9) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.

Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 12-12-2018: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Appignanesi Giuliana

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 12-12-2018: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il VICE SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 01-02-19, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 01-02-19, al 16-02-19,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario